

Def. 29/19  
REG 8/20

Sent. 13/20

## TRIBUNALE FEDERALE ACI

Il Tribunale Federale dell'ACI, composto dai Sigg.ri Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente), Avv. Francesco de BEAUMONT (componente), Avv. Cristina MORI (componente), Avv. Giuseppe Violante (componente), assistiti dal responsabile della Segreteria del Tribunale Federale, Dott. Francesco PANTANO, ha adottato la seguente decisione nei confronti del licenziato Vincenzo Conticelli.

### FATTO

Con provvedimento del 19 novembre 2019 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale il licenziato Vincenzo CONTICELLI (licenza concorrente e conduttore 203759) per violazione degli articoli 8.1 (principio di lealtà) e 8.2 (divieto di alterazione dei risultati sportivi) del Regolamento Sportivo Nazionale.

Dalla documentazione esibita a questo Tribunale risulta, in modo incontestato, che il Conticelli acquistò dal costruttore Osella la vettura biposto (PA30) con telaio n. 05/09 ma che era stata realizzata inizialmente come monoposto (FA30).

Dalle dichiarazioni del costruttore emerge chiaramente che nel 2011 la FIA aveva autorizzato la costruzione di n. 8 vetture monoposto FA (SS) e che la Osella, realizzate tali vetture, ne aveva poi trasformato una in biposto PA (SC), corredandola però del certificato di origine (n. 644) e dello stesso passaporto sportivo dell'originaria monoposto. Emerge altresì che la Osella aveva costruito e venduto ad altro licenziato una nuova monoposto il cui telaio recava lo stesso numero di telaio, ma con uno zero iniziale in più (005/09), di quello della vettura venduta al Conticelli.

Senonché, tra la fine del 2018 e gli inizi del 2019 il Conticelli, sulla scorta di un documento autorizzativo (che Osella ritiene falso ed il Conticelli afferma essere genuino, suffragandolo con dichiarazioni testimoniali), ha fatto trasformare la sua vettura da

biposto in monoposto presso un'officina di sua fiducia, acquistando dall'Osella ricambi per circa € 50.000.

La legittimità di tale operazione viene contestata dalla Procura Federale perché avvenuta senza l'autorizzazione dell'Osella.

Si difende il Conticelli sollevando preliminarmente l'eccezione circa l'indeterminatezza dell'accusa e contestando nel merito l'atto di deferimento, dato che sarebbe genuina e non falsa la depositata autorizzazione dell'Osella a trasformare la vettura da biposto in monoposto.

## DIRITTO

Questo Tribunale non può che giudicare *iuxta alligata et probata*.

Difatti è provato *per tabulas* e senza contestazione alcuna che la vettura in questione fu costruita come monoposto (FA30) e che come tale fu rilasciato sia il certificato d'origine da parte del costruttore che il passaporto tecnico da parte della Federazione. Resta un mistero che non è stato chiarito come mai una vettura corredata da documentazione di monoposto abbia potuto gareggiare per anni come biposto (PA30) e perché tale vettura sia stata venduta come biposto senza che nessuno dei due (costruttore e proprietario) si sia curato di questo aspetto, rendendosi così entrambi responsabili di un comportamento censurabile sotto il profilo disciplinare.

In buona sostanza vero è che il Conticelli ha gareggiato nella consapevolezza di una vettura trasformata dal costruttore; ma è ragionevole ritenere che il licenziato, in mancanza di contestazioni in sede di ammissione alle gare, abbia ritenuto che ciò non costituisse uno strumento preordinato "*ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara*" (art.8.2 RSN). Analoga considerazione va fatta per la trasformazione del 2018-2019, tenuto anche conto che – in concreto - la principale differenza fra le due vetture consiste nella centina di sicurezza (roll bar) e che in pratica nel caso in esame si trattava di riconoscere formalmente alla vettura la sua originaria – ed effettiva - natura di monoposto, salva restando la responsabilità di terzi.

Tuttavia è pacifico sul punto che, in virtù dell'art. 259.16.5 dell'Allegato J FIA, la modifica andava preventivamente sottoposta al dipartimento tecnico della FIA.

Di conseguenza, aldilà di ogni indagine documentale (riferita all'asserita autorizzazione), il Conticelli non avrebbe potuto ritrasformare in monoposto una vettura ufficialmente biposto se non attraverso il costruttore o sottoponendo alla FIA la nuova trasformazione.

Pertanto sussiste la violazione del principio di lealtà e correttezza per il combinato disposto degli artt. Art. 8.1 e 227.3 RNS in quanto violazione colposa di un regolamento sportivo internazionale. Trattandosi, però, di situazione in cui una serie di fatti concludenti (acquisto di nuovi ricambi nel 2019 e certificato di origine e passaporto tecnico come monoposto) hanno fatto ritenere al Conticelli che il suo operato fosse legittimo, ritiene equo il Collegio ridurre le sanzioni richieste dalla Procura e concedere il beneficio della sospensione condizionale delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Vincenzo CONTICELLI (licenza concorrente e conduttore 203759) responsabile della violazione dell'articolo 8.1 RNS e lo condanna alle sanzioni della sospensione delle licenze per giorni 180 ed al pagamento dell'ammenda di € 1.500,00, concedendo il beneficio della sospensione condizionale delle stesse.

Roma 17/9/2020


**PRESIDENTE**

Pres. Salvatore Giacchetti



**COMPONENTE**

Avv. Cristina Mori



**COMPONENTE RELATORE**

Avv. Francesco de Beaumont



**COMPONENTE**

Avv. Giuseppe Violante

